



Manerba del Garda Provincia di Brescia

Ordinanza Sindacale n. 16 del 02-09-2024

OGGETTO:	AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE "DEGUSTA-COLAZIONE ALL'ALBA SULL'ISOLA DI SAN BIAGIO" IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE PRO LOCO MANERBA DEL GARDA
-----------------	--

IL SINDACO

VISTI

- il Regolamento approvato con R.D. 1 dicembre 1895, n. 726 “Approvazione del regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze”;
- il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327
- il Regolamento per la navigazione interna approvato con D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631;
- il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, relativo al trasferimento alle regioni di funzioni in materia di navigazione;
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, relativo a delega alle regioni in materia di demanio sulle acque interne destinato ad uso turistico ricreativo;
- L’O.P.G.R. del 03/07/1997 n. 58600 riguardante la disciplina della navigazione nelle acque interne lombarde;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo primo della legge 15 marzo 1997, n. 59” con particolare riferimento agli articoli 7, 86 e 89;
- la D.G.R. del 22/12/1999 n. 6/47317 di approvazione delle direttive sperimentali per l’esercizio della delega di funzioni amministrative attribuite alle provincie e ai comuni in materia di navigazione e demanio delle acque interne;
- l’art. 107, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;
- il D.P.C.M. 12 ottobre 2000 “individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio idrico”, che delegano alle regioni tutte le competenze di gestione del demanio lacuale extraportuale quale che sia l’uso al quale esso è destinato;

VISTA la domanda presentata dal Presidente dell’Associazione Pro Loco Manerba del Garda (Codice Fiscale 96039470172 – P. IVA 03897460980) in data 22.08.2024 prot. nr. 14889, con la quale veniva richiesto l’emissione di un decreto di interdizione alla navigazione per il tratto di lago interessato dalla esibizione artistica di nr. 6 nuotatori specializzati, due operatori subacquei e un’imbarcazione di supporto nella giornata del 7 settembre 2024 dalle ore 5.00 alle ore 7.00, che si svolgerà in occasione della manifestazione “Degusta-colazione all’alba sull’Isola di San Biagio” nello spazio acqueo antistante l’isola di San Biagio;

RILEVATO che in particolare che l’esibizione si svolgerà nello spazio acqueo individuato nella planimetria allegata alla presente (Allegato 1);

PRESO ATTO che relativamente all’istanza prima indicata il sottoscritto ha provveduto ad inoltrare richiesta di parere all’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro in data 23/08/2024 prot. 14951;

RICHIAMATA la comunicazione ricevuta in data 28.08.2024 prot. nr. 15138 da parte dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro con la quale viene comunicato che la manifestazione di cui all’oggetto non contrasta con altre manifestazioni precedentemente autorizzate nella stessa data (07.09.2024);

CONSIDERATO quindi di poter procedere al rilascio dell’autorizzazione richiesta con la “cauta navigazione” alle imbarcazioni da diporto al fine di garantire la sicurezza dei naviganti nonché di consentire eventuali interventi in caso di necessità di soccorso;

CONSIDERATO che la presente autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblica utilità o

per cause di forza maggiore;

DISPONE

1) di autorizzare l'Associazione Pro Loco Manerba del Garda (Codice Fiscale 96039470172 – P. IVA 03897460980) a svolgere una esibizione artistica di nr. 6 nuotatori specializzati, due operatori subacquei e un'imbarcazione di supporto nella giornata del 7 settembre 2024 dalle ore 5.00 alle ore 7.00, che si svolgerà in occasione della manifestazione "Degusta-colazione all'alba sull'Isola di San Biagio" nello spazio acqueo antistante l'isola di San Biagio;

2) Di subordinare lo svolgimento della esibizione artistica di cui al punto 1) al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Divieto di navigazione e/o ormeggio nell'area segnalata da gavitelli e/o boe individuabile ad una distanza che inizia circa a 40 metri a nord del pontile di attracco dei natanti fino alla zona dei canneti per una profondità media dalla linea della costa di 50 metri.
- Cauta navigazione nel lato nord-est dell'isola nel rispetto della distanza minima di 300 metri dalla fascia di vegetazione più vicina anche ai fini della salvaguardia della fauna nidificante e della fauna ittica nella fase di fregola e/o di ovodeposizione;
- dovrà essere prestata la massima attenzione durante le operazioni in programma nello specchio acqueo interessato;
- dovrà essere assicurato idoneo servizio di assistenza in loco, al fine di prevenire incidenti nel corso della esibizione;
- dovrà essere effettuata la massima attenzione affinché tutti i piloti delle imbarcazioni che navigheranno in prossimità dello specchio d'acqua interessato si attengano, ai fini della sicurezza, ad una "cauta navigazione" evitando l'attraversamento dello spazio interessato e delimitato da gavitelli e/o boe;
- al termine della manifestazione dovrà essere rimosso tutto il materiale utilizzato per la manifestazione compresi i gavitelli e/o le boe complete delle cime di ormeggio e delle corde utilizzate per il loro posizionamento;
- dovrà essere informata tempestivamente ogni altra autorità o ente interessato per i provvedimenti di rispettiva competenza;

3) inoltre, per lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni natatorie, di attenersi alle seguenti indicazioni del 1° Nucleo Mezzi Navali Guardia Costiera Lago di Garda:

- almeno una barca d'appoggio ogni 8 nuotatori, che sia condotta da personale esperto, ovvero munito di patente nautica, con personale a bordo esperto al nuoto, ovvero abilitato al salvamento nuoto;
- almeno due operatori subacquei pronti ad intervenire in caso di mancata riemersione;
- personale sanitario, con attrezzatura medica e defibrillatori semiautomatici in numero sufficiente in funzione dei partecipanti;
- obbligo di boa di segnalazione con numero identificativo per ciascun nuotatore, con previsione di interruzione della gara, in caso di perdita della stessa;
- prevedere la perimetrazione del campo di gara con boe o natanti stanziali lungo il percorso;
- l'obbligo per i responsabili dell'evento al rinvio della manifestazione, laddove in atto o previste perturbazioni, con bollettini meteo anche di allerta gialla, se confermati prima dell'inizio dell'evento;
- l'obbligo di non svolgere l'attività natatoria con lago stato 2, venti superiori a brezza, cielo coperto con cumuli nubi e temporali in atto o imminenti;

4) in relazione ai problemi di sicurezza l'ente organizzatore dell'evento dovrà provvedere in merito a quanto di seguito indicato:

- individuazione delle zone destinate agli spettatori le quali dovranno prevedere tutti gli apprestamenti necessari al fine del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza;
- vietare la balneazione negli specchi d'acqua adiacenti il percorso di gara;
- vietare la sosta su pontili, chiatte ed unità di navigazione presenti in riva;
- vietare l'accesso alle zone nelle quali possono maggiormente prefigurarsi situazioni di pericolo;
- identificare le zone in cui deve essere prescritta la sospensione o la cauta navigazione;
- posizionare idonei cartelli nei quali siano indicate le prescrizioni prima indicate.

5) che gli elaborati, destinati ad accompagnare il provvedimento sono i seguenti:

- planimetrie con l'indicazione del campo di gara oggetto di autorizzazione il quale dovrà essere delimitato con idonea segnalazione costituita possibilmente da boe retro riflettenti, visibili per tutto il giro d'orizzonte, se lasciate in loco durante la notte;
- avvisi di "sospensione della navigazione" i quali dovranno essere stampati in un numero congruo di copie al fine dell'affissione in prossimità di scali, approdi, lidi balneari e presso l'albo dei comuni interessati a cura e spese dell'ente organizzatore;

6) di trasmettere copia del presente provvedimento agli enti interessati dalla manifestazione al fine della predisposizione degli eventuali adempimenti di competenza;

7) di dare atto infine che:

- sono escluse dalla “cauta navigazione” le unità di navigazione adibite al servizio di soccorso e vigilanza, le unità di navigazione adibite al servizio pubblico di linea e quelle adibite al trasporto di persone e merci in conto terzi che comunque devono attenersi a una attenta navigazione;
- l'autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni tecniche e alle altre misure di sicurezza stabilite in sede di ricognizione dello specchio d'acqua interessato da parte dell'Ente organizzatore nonché alle norme vigenti in materia di navigazione interna e eventuali ordinanze sindacali e/o degli enti competenti;
- gli enti a cui la presente è diretta per conoscenza nonché gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e gli agenti dei comuni singoli o associati, devono intervenire per quanto di competenza, circa la vigilanza in riferimento all'applicazione delle prescrizioni del provvedimento;
- la presente autorizzazione è subordinata al rispetto e all'osservanza delle direttive regionali in materia di sicurezza della Navigazione allegato “B” della D.G.R. n. 6/47317 del 22.12.1999 e s.m.i.;
- il presente provvedimento, fatti salvi eventuali diritti di terzi, è rilasciato esclusivamente ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. n. 6/47317 del 22/12/1999 e non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni diverso aspetto. Ogni eventuale modifica a quanto autorizzato con il presente provvedimento dovrà essere oggetto di nuova richiesta e pertanto nuovamente autorizzata;
- l'ente autorizzante è sollevato da ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti a persone o cose che dovessero verificarsi in conseguenza della manifestazione;
- di ogni danno verso terzi sarà ritenuto responsabile il titolare del presente provvedimento autorizzativo, che dovrà osservare tutte le leggi vigenti in materia;
- il presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 comma 1 della L. 07/08/1990 n. 241, determina la conclusione del procedimento amministrativo intrapreso;

DISPONE ALTRESI'

- 1) La notifica della presente ordinanza:
 - All' Associazione Pro-Loco Manerba del Garda, Via Zanardelli, 17, Manerba del Garda;
 - Al Nucleo Mezzi Navali Guardia Costiera Salò, Via Gerolamo Fantoni, 86, 25087 Salò BS;
 - All' Autorità di Bacino laghi Garda ed Idro, Via Pietro da Salò, 37, 25087 Salò BS;
 - Alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Valtenesi, Via Valtenesi, 48, 25080 Manerba del Garda BS
- 2) La pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio del Comune di Manerba del Garda

INFORMA CHE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241, che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dal D. Lgs. 02/07/2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Manerba del Garda, 02-09-2024

II SINDACO
SIG. FLAVIANO MATTIOTTI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

AREA CAUTA NAVIGAZIONE

CAUTA
NAVIGAZIONE

AREA NATATORIA
DIVIETO DI NAVIGAZIONE

Isola di
San Biagio

Chiosco Bar

